



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2005

DISEGNO DI LEGGE 6 giugno 2005, n. 114

Promozione e sostegno di interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale

D'iniziativa del consigliere
Roberto Bombarda (Verdi e Democratici per l'Ulivo)

Presentato il **6 giugno 2005**

Assegnato alla **Terza Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 6 giugno 2005, n. 114

Promozione e sostegno di interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale

INDICE

Art. 1 – *Finalità*

Art. 2 – *Piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale*

Art. 3 – *Giornata della sicurezza stradale ed interventi di educazione e di sensibilizzazione*

Art. 4 – *Consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale*

Art. 5 – *Osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale*

Art. 6 – *Incentivi in materia di sicurezza ed educazione stradale*

Art. 7 – *Norma finanziaria*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e sostiene interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e per l'educazione stradale, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 (Attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale) della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed ai correlati programmi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Provincia promuove e incentiva iniziative di carattere scientifico, tecnologico, normativo, informativo, educativo e culturale, che rispondano ai criteri previsti dal piano nazionale e che diano attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.

3. L'azione della Provincia è in particolare orientata a:

- a) promuovere l'educazione civica alla mobilità degli utenti delle strade di ogni genere, come automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, conducenti animali, ivi compresi i portatori di handicap;
- b) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale e degli interventi di primo e pronto soccorso;
- c) promuovere e favorire la conoscenza e le modalità di impiego dei diversi mezzi di trasporto, con un impegno particolare volto a promuovere e favorire l'impiego dei mezzi pubblici e dei mezzi più ecologici;
- d) organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause, con particolare attenzione per le conseguenze derivanti dall'uso di alcool, droghe e farmaci;
- e) coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, ferme restando le competenze specifiche di ciascun soggetto;
- f) pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, attraverso la predisposizione del piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale nell'ambito del sistema integrato di sicurezza.

Art. 2

Piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale

1. Il piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e dell'educazione stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
- b) favorisce la conoscenza e l'impiego delle varie modalità per la mobilità urbana ed extraurbana, con una particolare attenzione per i mezzi più ecologici;
- c) favorisce e sviluppa l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada, ivi compresi i portatori di handicap;
- d) programma e realizza interventi sulla rete stradale provinciale;
- e) garantisce la messa in sicurezza delle zone urbane ed extraurbane di massimo rischio;
- f) programma e realizza interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

3. Il piano in particolare sviluppa le seguenti linee di intervento:

- a) la definizione delle misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Provincia, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto e delle imprese provinciali;
- b) il rafforzamento dell'educazione stradale e del rispetto tra i diversi utenti della strada, con particolare attenzione nei riguardi dei portatori di handicap;
- c) il rafforzamento di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;
- d) il rafforzamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione, a tutti i livelli, prevedendo a tal fine un più stretto coordinamento tra le forze di polizia, l'evoluzione dei modelli operativi e una maggiore diffusione di nuove tecnologie;
- e) il rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda i contenuti e la tempestività del primo e del pronto soccorso;
- f) il miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto, attraverso accordi mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli e il rafforzamento delle abilità di guida dei conducenti;
- g) il miglioramento dell'organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale;
- h) l'incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

4. Il piano è predisposto dal dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti in collaborazione con il dipartimento politiche sanitarie e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto tecnico dell'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale, sentita la consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale e previo parere della commissione consiliare competente. Nel caso in cui il parere della commissione consiliare non sia reso entro quindici giorni dalla richiesta la Giunta può comunque approvare il piano.

Art. 3

Giornata della sicurezza stradale ed interventi di educazione e di sensibilizzazione

1. La Provincia, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:

- a) istituisce la giornata della sicurezza stradale da celebrarsi ogni anno nel giorno individuato dalla consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale;
- b) divulga, anche con mezzi elettronici, il piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale e la relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale;
- c) individua, di concerto con le amministrazioni comunali interessate, i siti da adibire a circuito per la guida sicura, e promuove lo svolgimento sul territorio provinciale di corsi di guida sicura, rivolti in particolare ai giovani;
- d) concede finanziamenti all'università e agli istituti scolastici da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale, o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.

2. Le borse e gli assegni di studio di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante procedura concorsuale indetta ed esperita dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività lo studio viene condotto, o dagli istituti scolastici i cui allievi si siano distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale.

Art. 4

Consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale

1. E' istituita la consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale, quale organo consultivo della Giunta provinciale in tema di sicurezza ed educazione stradale. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e dura in carica per l'intera legislatura.

2. La consulta, anche in collaborazione con la conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza, elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti ed elaborati dall'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale, a supporto delle azioni di confronto e di concertazione tra le istituzioni e le rappresentanze interessate alla sicurezza ed all'educazione stradale, e formula alla Giunta provinciale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione provinciale.

3. La consulta è così composta:

- a) l'assessore provinciale alle opere pubbliche, protezione civile ed autonomie locali o un suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente generale del dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti, o un suo delegato, con funzioni vicarie del presidente;
- c) il dirigente generale del dipartimento politiche sanitarie, o un suo delegato;
- d) il dirigente generale del dipartimento protezione civile e tutela del territorio, o un suo delegato;
- e) il dirigente generale del dipartimento istruzione, o un suo delegato;
- f) il direttore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o un suo delegato;
- g) il comandante del comando regionale dell'arma dei carabinieri, o un suo delegato;

- h) il dirigente del compartimento polizia stradale del Trentino - Alto Adige, o un suo delegato;
- i) un assessore comunale competente in materia, designato dal consorzio dei comuni del Trentino tra i comuni della provincia, o un suo delegato;
- j) un rappresentante delle polizie municipali dei comuni trentini designato dal consorzio dei comuni del Trentino;
- k) il comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco volontari, o un suo delegato;
- l) un rappresentante dell'Automobile club d'Italia (ACI);
- m) due rappresentanti individuati dalle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- n) un rappresentante del comitato trentino della Federazione motociclistica italiana;
- o) un rappresentante del comitato trentino della Federazione ciclistica italiana.

4. Alle sedute della consulta possono essere chiamati a partecipare, di volta in volta e senza diritto di voto, funzionari della Provincia nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici ed esperti del settore.

5. I soggetti di cui al comma 4 possono chiedere di essere sentiti altresì dalla consulta qualora ritengano di dover esprimere questioni rilevanti sul tema.

6. La consulta è validamente costituita anche in assenza delle designazioni dei rappresentanti di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o).

7. La consulta si riunisce di norma ogni sei mesi. Essa si riunisce altresì ogniqualvolta il suo presidente ne disponga la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo dei componenti effettivi. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e, in caso di votazione paritaria, prevale il voto del presidente.

9. Funge da segretario della consulta un dipendente della Provincia.

Art. 5

Osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale

1. La Giunta provinciale istituisce, nell'ambito del dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti, l'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale. L'osservatorio opera in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'università e la rappresentanza dei comuni.

2. L'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale in particolare:

- a) cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati, anche sanitari, relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio provinciale, consentendo l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale provinciale e sull'efficacia degli interventi realizzati;
- b) redige la relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale, sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, da inviare alla consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale, alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente;
- c) elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale;
- d) fornisce supporto alle attività della consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 6

Incentivi in materia di sicurezza ed educazione stradale

1. La Giunta provinciale può effettuare direttamente, attraverso le proprie strutture, iniziative per il perseguimento degli obiettivi di questa legge. La Giunta può altresì erogare contributi ai comuni e ad enti e associazioni senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

2. Gli interventi ed i contributi erogati ad enti ed associazioni senza fini di lucro devono essere coerenti con gli obiettivi e le priorità stabilite dal piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale. Gli enti e le associazioni beneficiari degli interventi e dei contributi devono prevedere tra le loro finalità statutarie la promozione della sicurezza ed educazione stradale.

3. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi sono definiti con regolamento d'attuazione.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Con successiva legge provinciale sono determinate le risorse finanziarie necessarie per l'applicazione di questa legge.